

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

**“CRA CANTU’ BCC – SUBORDINATO DI TIPO TIER II
16/12/2021 – 16/03/2032 Tasso Fisso 4,89%”**

ISIN IT0005469074

Art. 1 – Importo e Valore Nominale Unitario dell’obbligazione

Il prestito obbligazionario subordinato “CRA CANTU’ BCC Subordinato Tier II 16/12/2021 – 16/03/2032 Tasso Fisso 4,89%” ha un valore nominale pari ad €uro 2.100.000,00 codice ISIN IT0005469074.

Il valore nominale unitario di ciascuna Obbligazione è €uro 200.000,00 incrementato di multipli di €uro 1.000,00 (“**Valore Nominale Unitario**”).

Il Valore Nominale Unitario non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni.

L’Emittente darà corso all’emissione delle obbligazioni limitatamente all’importo effettivamente sottoscritto.

Il Prestito Obbligazionario è emesso in esenzione dall’obbligo di redazione del Prospetto Informativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 in quanto rivolto unicamente ad investitori qualificati.

Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano, in regime di dematerializzazione ai sensi e per gli effetti di cui al (i) Capo IV, Titolo II -bis, Parte III del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; e (ii) Provvedimento congiunto Banca d’Italia- Consob sul post-trading del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificati e integrati.

Art. 3 – Collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte in collocamento dal giorno 14 dicembre 2021 al giorno 15 dicembre 2021, salvo chiusura anticipata dello stesso al raggiungimento di sottoscrizioni pari al quantitativo massimo dell’offerta.

Art. 4 – Durata e godimento

La durata del prestito è di 10 anni e 3 mesi, a far tempo dal giorno 16 dicembre 2021 (Data di Godimento e/o Data di Regolamento) e fino al giorno 16 marzo 2032 (Data di Scadenza), salvo il caso di Rimborso Anticipato di cui al successivo Art. 8 “Rimborso Anticipato”.

Art. 5 – Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse dalla “Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC” (Emittente”) alla pari ovvero al 100% del Valore Nominale Unitario per Obbligazione.

Art. 6 – Interessi

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni maturano sul valore nominale sottoscritto, interessi posticipati, corrisposti annualmente, il 16 marzo di ciascun anno, al tasso di interesse fisso annuo lordo pari al 4,89% per tutta la durata del prestito fino alla Data di Scadenza. Si precisa che il primo periodo cedolare decorre dal 16 dicembre 2021 al 16 marzo 2023.

La base di calcolo degli interessi corrisposti è ACT/ACT, *Following Business Day, Unadjusted*, convenzione di calendario TARGET.

Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET 2)* è operativo.

Art. 7 – Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari ed in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, salvo il caso di Rimborso Anticipato di cui al successivo Art. 8 “Rimborso Anticipato”.

Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente.

Art. 8 – Rimborso Anticipato

Il rimborso del Prestito prima della scadenza contrattuale – anche tramite riacquisto da parte dell'Emittente ed al Prezzo di Rimborso Anticipato pari al 100% del Valore Nominale – potrà avvenire, ai sensi dell'art. 63, lettera j) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti (il "CRR"), solamente in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 78, comma 1, del CRR.

A tal fine, l'Emittente, anche per il tramite della Capogruppo, richiederà la preventiva autorizzazione all'Autorità di Vigilanza Competente, ai sensi dell'art. 77, comma 1, lettera c), del CRR.

Il rimborso anticipato, anche tramite il riacquisto da parte dell'Emittente, potrà avvenire in ogni giorno nel trimestre compreso tra il 16 dicembre 2026 ed il 16 marzo 2027, eccezion fatta per i casi previsti ai sensi dell'art. 78, comma 4, del CRR, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, del CRR.

L'esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato e/o il riacquisto sarà espressamente comunicato dall'Emittente all'investitore almeno 30 giorni prima della data prevista per il rimborso anticipato e/o il riacquisto a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.finanza@pec.iccreabanca.it.

Il rimborso avverrà alla data di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato e/o alla data di riacquisto (il giorno individuato e espressamente comunicato dall'Emittente compreso nel trimestre tra il 16 dicembre 2026 ed il 16 marzo 2027) e le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere a tale data. Il Rimborso Anticipato sarà effettuato alla pari e senza alcuna deduzione delle spese.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni non potrà avvenire su richiesta dell'investitore ma unicamente a discrezione dell'Emittente.

Art. 9 – Clausola di subordinazione

Le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento sono "passività subordinate" di tipo *Tier II* dell'Emittente – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri e Passività ammissibili), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successivi aggiornamenti, e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche", Parte II (Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)), Capitolo I (Fondi Propri) – che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni *Tier II* saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente, privilegiati e ordinari;
- ii) *pari passu* con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, titoli assimilabili, strumenti di capitale e posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti *Tier I*).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 63, lettera e) ed f) del CRR, le Obbligazioni subordinate Tier II non sono coperte e non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (*seniority*) del diritto o credito da parte di nessuno dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 63 del CRR e non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti della specie così come previsto alla lettera f) dell'art. 63 del CRR.. Ciò comporta la possibilità di una perdita totale o parziale del capitale investito ovvero della mancata corresponsione degli interessi. Inoltre, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, "BRRD") e successivi

aggiornamenti stabilisce i poteri e disciplina le procedure che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare al verificarsi di tali situazioni di crisi o dissesto degli enti finanziari. In relazione alla posizione dei titolari di Obbligazioni oggetto del presente Regolamento, l'art. 52 del D.Lgs. 180/2015, che ha attuato nel nostro ordinamento la BRRD, prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all'azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.

Art. 10 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell'Emittente, decorsi 5 anni dalla Data di Scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito Obbligazionario è divenuto rimborsabile.

Art. 11 – Regime fiscale

Sugli interessi, eventuali premi ed eventuali altri frutti sul Prestito Obbligazionario, in base alla normativa attualmente esistente, si applica, nei casi previsti, l'imposta sostitutiva del 26% (art. 2 D.Lgs. 239/1996 e successive modifiche ed integrazioni). Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 461/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o Sistemi Multilaterali di Negoziazione.

Art. 13 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente, fermo restando il grado di subordinazione delle Obbligazioni dettagliato al precedente art. 9 "Clausola di subordinazione".

Art. 14 – Agente per il calcolo

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la "Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC".

Art. 15 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Art. 16 – Legge Applicabile e Foro competente

Ciascuna Obbligazione riferita al presente Prestito Obbligazionario è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di domicilio dell'Emittente stesso.

Cantù, 24/11/2021

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
Banca di Credito Cooperativo
Società Cooperativa
Il Presidente

